

Genova, 01/09/2020

Oggetto: Decreto Legge n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

1. Artt. 1, 2 e art. 19 – Integrazioni salariali “COVID-19”

Il Governo, con il cd “decreto agosto”, torna a finanziare le integrazioni salariali con causale “covid-19”. Sono previsti infatti due blocchi di nove settimane ciascuno, da collocare tra il 13 luglio e il 31 dicembre.

Primo blocco di 9 settimane

Senza contributo addizionale

Secondo blocco di 9 settimane

L’accesso a tale blocco è subordinato all’avvenuta autorizzazione relativa all’intero primo blocco, con decorrenza dalla fine del periodo autorizzato. È previsto il versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione «globale» **non percepita per le ore di lavoro non effettuate**, in funzione dell’andamento del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, come segue.

Fatturato primo sem. 2020 su primo sem., 2019	Contributo addizionale
- Aziende con inizio attività post 1° gennaio 2019 - Aziende con calo di fatturato pari o superiore al 20%	Non dovuto
Aziende con calo di fatturato inferiore al 20%	9% della retribuzione “persa”
Aziende senza calo di fatturato	18 % della retribuzione “persa”

Il calo del fatturato dovrà essere oggetto di autocertificazione (*ex art. 47, DPR 445/2000*) in sede di presentazione delle domande, e sarà oggetto di controllo “incrociato” attraverso scambio di dati tra agenzia delle entrate e INPS.

Riecheggiando le disposizioni già contenute nel decreto Cura Italia attualmente vigente, il comma 6 dell’art. 1 stabilisce che i Fondi di cui all’art. 27 DLgs n. 148/2015 (FSBA e Forma.Temp), garantiscono l’assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo.

SCADENZE 1 – Presentazione domande

La presentazione delle domande deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, a pena di decadenza. In fase di prima applicazione, la scadenza è fissata alla fine del mese successivo all’entrata in vigore del decreto legge (30/09/2020).

2. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti integrazione salariale Covid-19 dell’art. 1 del Decreto Agosto (art. 3)

L’articolo 3 del decreto Agosto prevede un nuovo esonero contributivo per tutti i datori di lavoro del settore privato tranne quelli afferenti al settore agricolo a due condizioni, entrambe necessarie:

Questi non dovranno richiedere nemmeno una delle 18 settimane rese disponibili a partire dal 13 luglio dall’art. 1 del D.l. 104/2020;

Dovranno avere effettivamente fruito, fra maggio e giugno del 2020, di uno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.l. 18/2020 (CIGO, assegno ordinario di fondi bilaterali, anche alternativi e del Fondo di integrazione salariale, Cassa integrazione guadagni in deroga).

Non è richiesto un minimo di CIG fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, consentendo in teoria la fruizione dell’esonero anche da parte dei datori di lavoro che abbiano fruito di pochissime ore (limitatamente al doppio delle stesse).

I contributi esonerabili sono quelli previdenziali (e non assistenziali) con esclusione dei premi e contributi dovuti a INAIL.

3. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31.12.2020 (art. 6)

Il decreto agosto introduce anche un esonero contributivo di durata semestrale per i tutti i datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, procedano all’assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'incentivo non è applicabile né ai rapporti di apprendistato (di qualsiasi tipo), né al lavoro domestico. ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, fatta esclusione per i premi e contributi dovuti a Inail, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione; sono ammesse alla fruizione dell'esonero anche le trasformazioni dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato.

L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali, esclusi premi e contributi dovuti a Inail, con un limite di importo complessivamente esonerabile pari a 8.060 euro su base annua, che il decreto specifica sarà riparametrato e applicato su base mensile. Nel caso di un lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, l'incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre agevolato (vale a dire 671 euro mensili).

4. Esonero dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali fino al 31.12.2020 (art. 7)

Il decreto estende i principi dell'esonero contributivo semestrale di cui all'articolo 6 anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La platea dei datori di lavoro ammessi al beneficio in esame appare quella caratterizzata dai Codici Statistici Contributivi elencati al punto n. 2 della Circolare Inps n. 80/2020. La norma consente poi di godere anche dell'esonero semestrale di cui all'art. 6 del medesimo decreto agosto nel caso in cui il datore di lavoro converta i contratti a termine/stagionali già oggetto della presente agevolazione trimestrale in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre prossimo.

Dal momento che l'importo del bonus contributivo è mutuato dall'esonero di cui all'articolo 6, si deduce che l'importo agevolabile mensilmente sarà pari a 671,66 euro mensili, per un totale massimo pari a 2.015 euro nel trimestre agevolato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato (entro il 31.12.2020), l'importo massimo agevolabile rimarrà pari a 4.030 euro

5. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO (art. 14)

Tra le misure maggiormente incisive sulla sfera dell'organizzazione di impresa, rientra sicuramente il prolungamento del divieto di licenziamento la cui durata è stata ora estesa senza l'individuazione di un termine univoco uguale per tutti, bensì **correlata ad un termine mobile corrispondente alla fine delle diciotto settimane dei trattamenti di cassa integrazione o sino al termine del periodo in cui si usufruisce dello sgravio contributivo di cui all'art. 3 del decreto in commento.**

Sulla base della testuale redazione della norma, il blocco dei licenziamenti parrebbe operare per tutti quei datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto o che beneficeranno degli sgravi contributivi di 4 mesi (fruibili entro il 31 dicembre 2020), di cui all'art. 3 del decreto.

Sebbene nel testo del decreto agosto non vi sia alcun esplicito riferimento ad una specifica data di scadenza del blocco dei licenziamenti, nei fatti, si può comunque rilevare come tale moratoria venga sostanzialmente prorogata fino alla fine del 2020 per tutte quelle aziende che faranno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del presente ricorso o che usufruiranno dei quattro mesi di decontribuzione previsti dall'art. 3 del decreto.

Analizzando, quindi, il divieto di cui sopra sembrerebbero (il condizionale è d'obbligo) escluse dalla proroga del divieto di licenziare per motivi economici soltanto quelle aziende che – da una parte - non abbiano intenzione o necessità di accedere alle ulteriori diciotto settimane di ammortizzatore previste dall'art. 1 del decreto e che – dall'altra - non siano beneficiarie (o che non intendano avvalersi) del periodo di decontribuzione di 4 mesi di cui all'art. 3.

6. Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

L'art. 112 stabilisce che la soglia di esenzione di una delle più tipiche misure di cd welfare aziendale, ossia il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai dipendenti, fissata dall'art. 51 c. 3 TUIR (ancora oggi nella misura di € 258,23), per il solo anno 2020, è elevata, a € 513,46, ossia è raddoppiata.